

*In sintesi tutto quello
che c'è da sapere
e cosa cambia*

VADEMECUM PER LO PSICOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA

Vi presentiamo una breve informativa sulle nuove disposizioni in materia di pubblicità della professione e utilizzo di tecnologie sul web. È un lavoro che nasce da un'attenta analisi del quadro normativo presente e vuole porsi come piccola guida operativa per orientare l'attività di promozione della professione da parte degli iscritti all'Albo.

Il nuovo Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali degli iscritti alla Sezione A e B dell'Albo

Il quadro normativo di riferimento

Approvato nella seduta di Consiglio del 13 giugno 2007 l'Atto di Indirizzo sulla Pubblicità Informativa delle Attività Professionali degli iscritti alla Sezione A e B dell'Albo disciplina le attività di pubblicità informativa delle attività degli psicologi e dei dottori in tecniche psicologiche in considerazione delle innovazioni in materia di pubblicità professionale apportate dalla legge n. 248/2006.

Destinatari dell'Atto di Indirizzo

Tutti gli iscritti all'Ordine degli psicologi del Lazio, sez. A e sez. B dell'Albo. Le disposizioni dell'Atto di Indirizzo si estendono inoltre a società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge.

I principi fondamentali

La pubblicità informativa deve essere realizzata, sotto la responsabilità del professionista, secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario. La mancanza di trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicizzati costituisce violazione deontologica.

Costituiscono, altresì, violazione deontologica la diffusione di pubblicità ingannevole nonché la pubblicità comparativa che contrasti con i criteri di rispetto reciproco, lealtà e colleganza e comunque con gli altri principi di cui al capo III del Codice Deontologico.

Contenuto dei messaggi pubblicitari

Può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni.

Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente:

- **l'iscritto alla sezione A dell'Albo**, può inoltre pubblicizzare il contesto professionale e l'area di intervento
- **lo psicologo-psicoterapeuta**, può inoltre pubblicizzare il modello teorico di riferimento relativo alla formazione conseguita e l'indirizzo
- **l'iscritto alla sezione B dell'Albo**, può inoltre pubblicizzare i settori specifici nei quali esercita la professione, le attività professionali di cui all'articolo 3, comma 1 quinquies della L. 170/2003.

I mezzi per la diffusione dei messaggi pubblicitari

È consentita pubblicità mediante targhe apposte sull'edificio nel quale il professionista svolge attività, inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L'informazione pubblicitaria è inoltre consentita su carta intestata, su biglietti da visita e con ogni altro mezzo, purché venga realizzata secondo criteri di correttezza, trasparenza e veridicità del messaggio e in un'ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull'utenza. In particolare, le inserzioni sulle pagine Web di Internet devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni del "Codice di condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attività professionale degli psicologi".

Cosa cambia rispetto al passato

Le nuove norme comportano un cambiamento nel rapporto tra l'Ordine e i suoi iscritti. Una piccola rivoluzione copernicana che nell'ambito della pubblicità della professione da una parte conferisce all'Ordine le funzioni di affiancamento e tutoraggio sostituendosi alla tradizionale funzione di vigilanza, e dall'altra impone agli iscritti una maggiore responsabilizzazione rispetto alla diffusione dei messaggi pubblicitari. I risvolti operativi di tale cambiamento si possono così sintetizzare:

- Gli iscritti non hanno più l'obbligo di richiesta del Nulla osta alla pubblicità come avveniva in precedenza.

- Qualora sussistano dubbi circa la liceità della pubblicità, il professionista può rivolgersi all'Ordine per chiedere una preventiva valutazione.
- L'Ordine su impulso di parte o d'ufficio, verifica la liceità delle pubblicità diffuse o che comunque risultino ingannevoli, non trasparenti, non veritiere o difforni rispetto ai criteri dettati dall'Atto di indirizzo

Codice di Condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attività professionale degli psicologi

Prescritto dal D. Lgs. n° 70 del 9/04/2003 che detta le regole per l'attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno il Codice di Condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attività Professionale degli Psicologi elaborato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio è in vigore dal 1 luglio 2004.

Nella seduta del Consiglio del 2 marzo 2007 sono state apportate alcune modifiche agli artt. 5 e 6 del Codice relative alle procedure di comunicazione tra gli iscritti e l'Ordine.

Le nuove procedure di comunicazione all'Ordine

- Non è più necessario chiedere preventivamente un parere di conformità all'Ordine per apparire e/o operare in un sito internet che eroga servizi
- Lo psicologo singolo o associato, che offre prestazioni via Internet, comunica all'Ordine degli Psicologi del Lazio l'indirizzo web del sito presso il quale svolge le proprie attività scientifiche e professionali, dichiarando sotto la propria responsabilità di essersi conformato al Codice di Condotta.
- La comunicazione dovrà essere resa dall'iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio su apposito modulo a tal fine predisposto e reperibile sul sito <http://www.ordinepsicologilazio.it/>
- L'Ordine terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche.
- Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali nei contenuti del sito, lo psicologo è tenuto a darne comunicazione all'Ordine.
- Nel sito lo psicologo potrà rendere visibile, per esteso, la comunicazione informativa, inviata all'Ordine, relativa alla conformità del sito internet al Codice di Condotta.
- L'Ordine potrà disporre controlli per verificare il rispetto del Codice di Condotta.

Per le richieste di parere di conformità già inoltrate all'Ordine

Tutte le richieste di parere di conformità finora avanzate dagli iscritti sono considerate decadute.

Gli iscritti che hanno inoltrato dette richieste saranno tenuti a presentare, in sostituzione della precedente richiesta di parere, la comunicazione attestante la conformità del sito in cui operano al Codice di condotta, utilizzando il modulo apposito.

(tratto dalla newsletter 21 del 19/06/07 a firma Marialori Zaccaria, Presidente; Paolo Cruciani, Vicepresidente; David Cariani, Segretario; Mario D'Aguanno, Tesoriere)

Troverete il testo completo dell'Atto di indirizzo per la pubblicità, il Codice di condotta e il relativo il modulo nelle pagine seguenti del presente notiziario. Sono anche disponibili sul sito web <http://www.ordinepsicologilazio.it/>.